

UN CASO DI STUDIO REALE SUL MOMENTO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI AEE: UNA LINEA DI CONFINE CHE VALE OLTRE 500.000 EURO

Una sanzione amministrativa da oltre 500.000 euro, un carico di monopattini elettrici bloccato in dogana e una questione giuridica tutt'altro che secondaria: quando un prodotto importato da un Paese extra UE può dirsi "impresso sul mercato" ai fini della normativa RAEE? Il Tribunale e la Corte d'Appello di Genova forniscono risposte opposte. Sullo sfondo, un parere del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) alimenta il dibattito e mostra tutte le implicazioni sistemiche per gli operatori dell'elettronica di consumo.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

Il caso

La vicenda prende avvio nel dicembre 2018, quando, nel porto di Genova, vengono sottoposti a controllo doganale alcune migliaia di monopattini elettrici, provenienti da un Paese extra-UE e importati da una società italiana. All'esito delle verifiche, l'amministrazione contesta all'importatore una serie di violazioni della normativa ambientale, ritenendolo "produttore" ai sensi del D.Lgs. 49/2014 (RAEE) e del D.Lgs. 188/2008 (Pile e accumulatori), sulla base di un verbale di accertamento del dicembre 2018. In particolare, vengono contestate le seguenti violazioni:

- **D.Lgs. 49/2014 – art. 29, comma 4:** immissione sul mercato di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) senza preventiva iscrizione presso la Camera di commercio competente, sanzionata ai sensi del medesimo decreto (art. 38, comma 2, lett. g), con un importo da € 30.000 a € 100.000.
- **D.Lgs. 49/2014 – art. 26, comma 1, lett. a), b), c), d), e):** omissione, nelle istruzioni per l'uso (in lingua italiana), delle informazioni ambientali obbligatorie su gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sistemi di ritiro/raccolta, impatti ambientali e sanitari, ruolo degli acquirenti, significato del simbolo, sanzionata ai sensi del medesimo decreto (art. 38, comma 2, lett. c), con un importo da € 2.000 a € 5.000.
- **D.Lgs. 49/2014 – art. 28, comma 1, 2, 3, 4, 6, 7:** immissione sul mercato di AEE prive del marchio idoneo a identificare in modo inequivocabile il produttore, sanzionata ai sensi del medesimo decreto (art. 38, comma 2, lett. e), con un importo da € 200 a € 1.000 **per ciascuna apparecchiatura**).
- **D.Lgs. 188/2008 – art. 9, comma 1:** apparecchi con pile/accumulatori incorporati non corredati delle istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e

che informano l'utilizzatore finale sul tipo di pile/accumulatori incorporati, sanzionata ai sensi del medesimo decreto (art. 25, comma 7) con un importo da € 2.000 a € 5.000.

Respinta l'opposizione presentata dall'importatore alla Città Metropolitana di Genova, quest'ultima emetteva ordinanza-ingiunzione per **€ 505.343,32**, successivamente impugnata dallo stesso importatore davanti al Tribunale di Genova.

La decisione del Tribunale di Genova (sentenza n. 2513/2024 Tribunale di Genova)

Il Tribunale di Genova accoglie l'opposizione e annulla integralmente l'ordinanza-ingiunzione. La motivazione muove da una premessa chiara: tutte le violazioni contestate presuppongono l'avvenuta immissione sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, quindi, l'effettiva acquisizione della qualifica di "Produttore" in capo all'importatore.

Secondo il giudice di primo grado, la mera presentazione della dichiarazione doganale non è sufficiente a integrare tale presupposto. Richiamando il Codice Doganale dell'Unione e il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, la sentenza distin-

gue tra presentazione della merce in dogana e immissione in libera pratica. Quest'ultima non si esaurisce nel pagamento di dazi e IVA, ma comprende anche il superamento dei controlli di conformità e l'applicazione delle misure di politica commerciale.

Finché tali verifiche non sono positivamente concluse, il prodotto non può essere considerato merce unionale né, soprattutto, può essere messo a disposizione sul mercato nazionale. Nel caso di specie, la presenza di un esito di controllo "difforme" e il successivo verbale di regolarizzazione dimostravano che, al momento dell'accertamento, l'importazione non si era ancora perfezionata. Da qui l'annullamento della sanzione.

Questa impostazione presenta, ad avviso di chi vi scrive, un'evidente coerenza sistematica: la nozione di immissione sul mercato viene letta in connessione funzionale con la possibilità **giuridica** di distribuire o utilizzare il prodotto, evitando anticipazioni puramente formali del momento rilevante ai fini dell'immissione.

Il ribaltamento in appello (sentenza n. 341/2025 Corte Appello di Genova)

La Corte d'Appello di Genova giunge a conclusioni opposte e riforma integralmente la sentenza di primo grado. Il cuore della decisione risiede nell'individuazione del momento consumativo dell'illecito: per i giudici di secondo grado, l'immissione sul mercato si realizza già con la presentazione e l'accettazione della dichiarazione di importazione in dogana. Secondo la Corte, tale atto rappresenterebbe una manifestazione univoca della volontà dell'operatore di immettere i prodotti sul mercato unionale. Lo sdoganamento e l'immissione in libera pratica vengono considerati fasi successive, irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo, degradate a semplici operazioni *post factum*.

Ne consegue il ripristino integrale



dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna dell'importatore al pagamento dell'importo indicato nell'ordinanza-ingiunzione ed alle spese di lite. L'importatore impugna la sentenza avanti alla Corte di cassazione. Il giudizio è tuttora pendente.

Profili critici e ricadute operative

Il contrasto tra le decisioni di primo e secondo grado rappresenta un nodo giuridico con importantissimi riflessi economici, imponendo cautela nelle scelte di supply chain, dalla pianificazione commerciale alla gestione dei lotti. Se la "responsabilità RAEE" nasce già al solo atto della presentazione in dogana, un errore documentale o di marcatura può trasformarsi, in poche ore, in un'esposizione economica potenzialmente fatale per imprese che lavorano su grandi volumi e marginalità contenute.

In questo scenario sembra anzitutto particolarmente incisivo il criterio di calcolo delle sanzioni, che vengono applicate per **ciascuna** singola apparecchiatura importata. In mancanza di un tetto massimo per operazione, l'importazione di grandi lotti — tipica dei modelli basati sulle economie di scala ed assai frequenti, trattandosi di beni di largo consumo — determina un'esposizione

sanzionatoria potenzialmente sproporzionata rispetto alla natura delle violazioni contestate.

In parallelo, ferma la gerarchia giudiziaria, v'è una certa incertezza giuridica generata dalla divergenza interpretativa tra corti territoriali (come quelle di Genova qui esaminate, ferma restando naturalmente la "gerarchia" giudiziaria); incertezza che, con ogni probabilità, deriva dalla complessità delle fonti normative, ulteriormente esasperata dalla loro sovrapponibilità.

In questo quadro si inserisce, con un valore interpretativo non vincolante ma comunque significativo, la risposta del MASE all'interpello della stessa Città Metropolitana di Genova, resa nell'agosto 2024.

Il Ministero, richiamando le definizioni del D.Lgs. 49/2014 e i criteri ermeneutici della "Guida Blu" del 2022 dell'Unione europea, ha chiarito che l'**"immissione sul mercato" rilevante ai fini della disciplina RAEE coincide con la prima messa a disposizione effettiva del prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'ambito di un'attività professionale**, e non si identifica automaticamente con fasi meramente preparatorie della commercializzazione (con evidente riferimento alla mera



presentazione della dichiarazione doganale che chiaramente, secondo il ministero, non sarebbe sufficiente a integrare il presupposto dell'immissione sul mercato).

Al tempo stesso, però, il MASE ha anche precisato che, per i profili che correlano l'immissione sul mercato all'assolvimento dei dazi e dell'IVA, ogni valutazione esula dalle proprie competenze e deve essere rimessa alle Amministrazioni competenti in materia.

Conclusioni

Il caso dei monopattini elettrici evidenzia con particolare chiarezza come la nozione di "immissione sul mercato" rappresenti uno snodo decisivo nella disciplina RAEE e, più in generale, nella gestione del rischio regolatorio per le imprese che operano nell'importazione di elettronica di consumo.

Il contrasto tra le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Genova riguarda il modo stesso di leggere il percorso che conduce un prodotto dall'ingresso nel territorio doganale dell'Unione alla sua effettiva presenza sul mercato nazionale.

Il giudice di primo grado ha stabilito,

in buona sostanza, che una responsabilità amministrativa potrebbe essere valutata solo alla conclusione positiva della procedura di immissione in libera pratica, valorizzando la distinzione tra dichiarazione doganale, controlli di conformità e svincolo delle merci. La Corte d'Appello di Genova, al contrario, ha anticipato l'istante consumativo alla sola presentazione e accettazione della dichiarazione di importazione.

In questo contrasto interpretativo si coglie un elemento che merita di essere indagato (qui solo sommariamente). Nel sistema del Codice doganale dell'Unione, l'immissione in libera pratica non si configura come un atto istantaneo, ma come una fattispecie – si consenta il doveroso tecnicismo – a formazione progressiva: prende avvio con la dichiarazione doganale, prosegue attraverso la fase dei controlli e dell'applicazione delle misure di politica commerciale, **e si perfeziona soltanto con lo svincolo della merce**, momento in cui le autorità doganali ne consentono la concreta messa a disposizione. Solo a valle di tale sequenza il prodotto acquisisce piena disponibilità giuridica e può essere effettivamente

immesso nel circuito economico nazionale anche se, sotto un profilo ambientale, non può ancora essere liberamente commercializzato negli altri Stati Membri, in quanto a tal fine esiste la necessità per il "Produttore" di aderire in ogni Stato Membro ad un sistema collettivo, incaricato di raccolta e trattamento di RAEE e Rifiuti di Batterie e di iscriversi ad un "Registro dei Produttori" diverso per ogni suddetto stato, non sussistendo ancora un vero e proprio registro unico europeo.

L'anticipazione operata dalla Corte d'Appello comporta, ad avviso di chi vi scrive, una sorta di accorciamento di questa sequenza procedurale, concentrando in un unico atto (la dichiarazione doganale) tutti quegli effetti che, nel disegno unionale, dovrebbero maturare progressivamente. È una scelta interpretativa che rafforza l'efficacia dissuasiva del sistema, ma che incide in modo significativo sulla prevedibilità del rischio per gli operatori economici, soprattutto quando le sanzioni sono calcolate per unità di prodotto e applicate su lotti di grandi dimensioni. In prospettiva, la questione appare difficilmente destinata a rimanere confinata al singolo caso. Il dialogo tra diritto doganale, normativa RAEE e vigilanza del mercato pone un problema di coerenza sistematica che potrebbe richiedere un intervento chiarificatore, in Corte di Cassazione o sul piano legislativo.

Fino ad allora, il caso genovese resta un esempio emblematico di come un diverso punto di caduta interpretativo possa trasformare un adempimento formale in un fattore di rischio esistenziale per le imprese.

Riproduzione riservata ©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo